

Novità del fisco del 16 febbraio 2009: novità del modello IVA 2009: in evidenza i dati dei minimi; autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia": aggiornati modelli ed istruzioni; provvedimento del 12.2.2009: aggiornato il modello 730-2009 e le relative istruzioni; modello IRAP 2009 per le società di persone: sezione semplificata e ordinaria

Publicato il 16 febbraio 2009

novità del modello IVA 2009: in evidenza i dati dei minimi; autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia": aggiornati modelli ed istruzioni; provvedimento del 12.2.2009: aggiornato il modello 730-2009 e le relative istruzioni; modello IRAP 2009 per le società di persone: sezione semplificata e ordinaria

Indice fisco:

- 1) Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia": aggiornati modelli ed istruzioni**
- 2) Provvedimento del 12.02.2009: Aggiornato il modello 730-2009 e le relative istruzioni**
- 3) Modello Irap 2009 per le società di persone: sezione semplificata e ordinaria**
- 4) Novità del modello Iva 2009: In evidenza i dati dei minimi**
- 5) Diritto penale: Appropriazione indebita di liquidatore di S.r.l.**
- 6) Altre novità in breve**

1) Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia": aggiornati modelli ed istruzioni

Un provvedimento del 12.02.2009 ha aggiornato i modelli e le istruzioni del cd. "bonus famiglia".

Come è noto il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.

A questo riguardo, ci sono due alternative:

- chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici.

Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".

- coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

Presentazione richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico:

- Modello sostituto (è stato aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12.02.2009)

- Istruzioni per la compilazione modello sostituto (aggiornate con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12.02.2009)

Presentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate in via telematica:

- Modello agenzia (è stato aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12.02.2009)

- Istruzioni per la compilazione modello agenzia (aggiornate con le modifiche apportate dal Provvedimento del 12.02.2009)

2) Provvedimento del 12.02.2009: Aggiornato il modello 730-2009 e le relative istruzioni

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12.02.2009 ha modificato il modello 730-2009 e le relative istruzioni.

In precedenza, le istruzioni e il modello di dichiarazione "730/2009", era stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2009.

Con tale provvedimento sono state apportate alcune modifiche al modello di dichiarazione

“730/2009” con le relative istruzioni, al fine di tenere conto delle precisazioni fornite con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 avente per oggetto il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti”, nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet del predetto modello.

In particolare, nel quadro G, rigo G4, in corrispondenza delle colonne 6 e 7 sono state inserite rispettivamente le titolazioni “Imposta lorda” e “Imposta netta”.

Il Quadro R – Richiesta Bonus Straordinario è stato sostituito dal nuovo quadro allegato al neo provvedimento sotto la lettera “A”.

Nella scheda da utilizzare per la scelta del cinque per mille dell’IRPEF, nel testo “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” dopo la parola “associazioni” sono inserite le seguenti parole “e fondazioni”.

Nella pagina 14 delle istruzioni, nel testo relativo alla compilazione della colonna 8 del prospetto dei familiari a carico, dopo le parole “reddito complessivo percepito dal familiare nell’anno 2008.” sono state inserite le seguenti “Qualora il familiare a carico non debba essere considerato nel computo del numero dei componenti il nucleo familiare la relativa colonna 8 non deve essere compilata (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R).”.

Seguono poi talune modifiche alle istruzioni:

- alla pagina 24 delle istruzioni, nel primo rigo, l’anno “1973” è sostituito dal seguente “1974”;
- alla pagina 27 delle istruzioni, nel quarto rigo, l’anno “2002” è sostituito dal seguente “2003” e, al numeratore della formula, l’anno “2002” è sostituito dal seguente “2007” ;
- alla pagina 39 delle istruzioni, nel primo rigo, l’anno “2008” è sostituito dal seguente “2007”;
- alle pagine 52 e 53 delle istruzioni il paragrafo 5.10 – Richiesta Bonus Straordinario è sostituito dal nuovo testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B”.

(Provvedimento, n. 22419/2009 protocollo, del 12.02.2009, pubblicato il 13.02.2009 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007) .

3) Modello Irap 2009 per le società di persone: sezione semplificata e ordinaria

Per le società di persone che esercitano attività commerciali (di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. Irap), sono previste, in particolare, tra le altre, le due seguenti sezioni:

Sezione I (semplificata)

La sezione I, del quadro IP società di persone, del Modello Irap 2009, dovrà essere compilata dalle S.n.c. e dalle S.a.s. ed equiparate (ai sensi dell'art. 5 del Tuir), a prescindere dal regime di contabilità adottato, **che non hanno optato** (ai fini Irap), per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00
IP2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR	,00
IP3 Contributi erogati in base a norma di legge, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione	,00
IP4 Totale componenti positivi positivi	
IP5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
IP6 Costi dei servizi	,00
IP7 Ammortamento dei beni strumentali materiali	,00
IP8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali	,00
IP9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali	,00
IP10 Totale componenti negativi	,00
	,00
IP11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
IP12 Valore della produzione	,00

Sezione II (ordinaria)

Mentre, la sezione II dovrà essere compilata dalle S.n.c. e dalle S.a.s. ed equiparate (ai sensi dell'art. 5 del Tuir), in regime di contabilità ordinaria, **che hanno optato** (ai fini Irap), per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Si ricorda (si veda l'articolo sulle novità fiscali del 13.02.2009) che, in atto, è possibile, entro il prossimo 02.03.2009, solo l'opzione per determinare la base imponibile Irap per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Per cui, per il periodo d'imposta 2008, le scelte sono state ormai effettuate entro il 31.10.2008 (peraltro, a seguito di ulteriore proroga in tal senso).

<p>1P13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1P14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1P15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1P16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1P17 Altri ricavi e proventi 1P1 8 Interessi attivi e proventi assimilati 1P19 Totale componenti positivi</p> <p>1P20 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1P2 i Costi per servizi 1P22 Costi per il godimento di beni di terzi 1P23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1P24 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1P25 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1P26 Oneri diversi di gestione 1P27 Interessi passivi e oneri assimilati 1P28 Totale componenti negativi</p> <p><i>Nei righi da IP29 a IP38 vanno indicate le variazioni in aumento dei componenti positivi:</i></p>	
Variazione in aumento	<p>1P29 Costi e compensi indeducibili 1P30 Quota degli interessi nei canoni di leasing 1P31 Perdite su crediti 1P32 Imposta comunale sugli immobili 1P33 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 1P34 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'awiammento 1P35 Interessi passivi indeducibili 1P36 Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS 1P37 Altre variazioni in aumento 1P38 Totale variazioni in aumento</p> <p>Mentre, nei righi da IP39 a IP44 vanno indicate le variazioni in diminuzione:</p>
Variazione in diminuzione	<p>1P39 Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento 1P40 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 1P41 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 1P42 Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS 1P43 Altre variazioni in diminuzione 1P44 Totale variazioni in diminuzione</p>
<p>1P45 Deduzioni (di cui allart. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446): Si tratta di: - deduzione dei contributi per le assicurazioni Inail; - deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; - deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali; - deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo; - deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti; - deduzione "base" per incremento della base occupazionale; - deduzione "ulteriore" per incremento della base occupazionale.</p>	

1P46 Valore della produzione (IP1 9 - 1P28 + 1P38 - 1P44 - 1P45)

Per la compilazione dei righe della sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.

4) Novità del modello Iva 2009: In evidenza i dati dei minimi

La dichiarazione Iva annuale 2009 ha subito diverse modifiche, tra cui:

Quadro VA

Nel quadro relativo alle "Informazioni sull'attività" è stato aggiunto il rigo VA8 nel quale devono essere riportati gli acquisti e gli utilizzi di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione per i quali l'imposta è stata detratta in misura superiore al 50%.

La modifica deriva dalla Finanziaria per il 2008 che ha di fatto eliminato la parziale indetraibilità oggettiva dei suddetti acquisti.

Nel medesimo quadro VA è stato introdotto il rigo VA46 in cui è stata apposta una casella per l'identificazione delle società non operative, al fine di consentire la corretta gestione del credito annuale alla luce delle limitazioni previste dall'art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994.

Si noti che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, il credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione annuale di riferimento e maturato dalle società non operative non può essere richiesto a rimborso, né compensato nel Mod. F24, né ceduto a meno che il contribuente, per un triennio consecutivo, non abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività.

Riguardo al credito emergente dalla dichiarazione, è stata evidenziata la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che risultano non operativi, oltre che nel presente esercizio anche nel 2006 e nel 2007 e che nel triennio 2006-2008 non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività.

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

1. società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione;
2. società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
3. società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti.

Quadro VF e minimi

Il quadro VF introduce il rigo **VF16** che è riservato all'indicazione degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che hanno applicato il **regime dei minimi** di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti, della Legge n. 244/2007.

Il "minimo" è sostanzialmente dispensato da tutti gli adempimenti IVA: gli compete il solo obbligo di fatturare la cessione o la prestazione senza l'addebito dell'imposta.

Il contribuente che intende adottare il nuovo regime dei minimi a decorrere dal 1° gennaio 2009 deve compilare il rigo **VA45** della presente dichiarazione per indicare l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata ai sensi dell'art. 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.

L'imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497.

L'unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva (20% sul reddito).

L'importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VG70.

(Paolo Parisi, in Pratica fiscale Ipsoa n. 35 di febbraio 2009)

5) Diritto penale: Appropriazione indebita di liquidatore di S.r.l.

"La Corte di Cassazione ha condannato per appropriazione indebita il liquidatore di una società che si era autopagato il compenso, determinandone l'ammontare e senza aspettare l'autorizzazione formale dell'assemblea.

Il caso in questione vedeva un commercialista, liquidatore di una s.r.l., che nel 2002, prima che fosse concluso il proprio incarico e senza il consenso dell'assemblea dei soci, incassò per se stesso una lauta somma a titolo di "compenso per l'opera prestata", essendo condannato per appropriazione indebita dal Tribunale di primo grado con sentenza confermata in appello.

Il liquidatore ricorreva quindi in Cassazione asserendo che in primo luogo non vi sarebbe stato un "ingiusto profitto" come prevede l'art. 646 c.p. che disciplina il reato di appropriazione indebita, giacché la somma riguardava il compenso per un'attività professionale, in secondo luogo si trattava di un credito "certo ed esigibile".

A tal proposito è opportuno premettere che al fine dell'integrazione della fattispecie criminosa in esame è necessario il possesso da parte dell'agente della cosa oggetto dell'appropriazione, anche se non è necessaria l'intenzione di esercitare sulla cosa i poteri riconnessi al diritto di

proprietà od altro diritto reale, essendo sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di possessore, la facoltà concessa dal dominus di disporre della cosa al di fuori della sua sfera di sorveglianza (cfr. Cass. 7079/1988).

Il possesso viene fatto coincidere con un autonomo potere di fatto sulla cosa che, come afferma l'art. 646 c.p. può essere fondato su qualsiasi titolo: sia su una legge, che su un contratto o altra fonte, purché tale titolo non ne trasferisca anche la proprietà, perché in tal caso non sarebbe ipotizzabile il reato.

Il dolo specifico richiesto dalla norma presuppone il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il termine ingiusto, non è sicuramente un caso di anti giuridicità speciale, come per lungo tempo ha affermato parte della dottrina, ma è la volontà del legislatore di assicurarsi che il profitto perseguito non trovi nessuna giustificazione in una pretesa riconosciuta dall'ordinamento.

È quindi escluso il dolo specifico nel caso in cui il soggetto agente ritenga di conseguire un profitto giusto e giustificato da altri diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Nel caso in questione la Suprema Corte si concentra sull'analisi dell'oggetto dell'appropriazione indebita.

In particolare, a proposito della "certezza" del credito, sottolinea che "il compenso non era stato predeterminato al momento della nomina" ed inoltre afferma che da giurisprudenza assodata il soggetto agente non può eccepire che il credito di cui si sia appropriato non sia certo, liquido ed esigibile in quanto quel che conta è il carattere dell'ingiustizia del profitto e cioè il fatto che l'azione sia stata posta in essere al fine di conseguire quello che non è dovuto o non è ancora dovuto.

In ogni caso, come afferma la Cassazione il liquidatore non può quantificare da sé il proprio compenso, in virtù dell'applicazione ad essi dell'art. 2389 c.c. relativo agli amministratori il quale afferma che "i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale".

In ogni caso si deve fare riferimento all'art. 1709 c.c. sulla presunzione di onerosità del contratto di mandato, dal quale si evince che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti con l'assemblea dei soci, è determinata in base alle tariffe fissate dal Consiglio dell'Ordine dei commercialisti solo per quanto riguarda la regolarità formale; in mancanza è determinata dal giudice.

Non si individua dunque alcuna norma che consente l'autonoma liquidazione del compenso da parte del liquidatore della società".

(Cassazione penale Sentenza, Sez. II, 11.02.2009, n. 6080, in Ipsoa del 13.02.3009)

6) Altre novità in breve:

Fondo tesoreria: Obbligo occupazionale e rivalutazione TFR

“L’INPS fornisce precisazioni in materia di requisito occupazionale e obbligo della contribuzione e chiarimenti sulla rivalutazione annuale del TFR al Fondo di Tesoreria”.

(Messaggio INPS 12.02.2009, n. 3506, in Ipsoa del 13.02.3009)

Plusvalenze da cessione di immobili: Determinazione del valore dei terreni lottizzati

“Per determinare la plusvalenza imponibile relativa alla cessione di terreni lottizzati acquisiti a titolo gratuito, il costo è determinato tenendo conto del valore normale degli stessi alla data di inizio dell’assegnazione”.

(Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 28.01.2009, n. 33, in Ipsoa del 13.02.3009)

A cura di Vincenzo D’Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l